



Dipartimento di Prevenzione UOSD VET
Molluschicoltura e Punti di sbarco

PROVVEDIMENTO DI REVOCA n°07/2026/3

N. Protocollo del

REVOCA del PROVVEDIMENTO n. 06/2026/3
SOSPENSIONE TEMPORANEA RACCOLTA MOLLUSCHI BIVALVI VIVI della specie VONGOLA
VERACE FILIPPINA (*R. philippinarum*) dall'ambito di monitoraggio lagunare 12L054 Ca
Roman in VENEZIA (VE)

Il Direttore Sostituto UOSD Molluschicoltura e Punti di Sbarco

VISTO il Regolamento CE n. 178/2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare;

VISTO il Regolamento CE n. 853/2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale;

VISTO il Regolamento (UE) n. 2017/625 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, ed in particolare, le misure che le autorità competenti, in relazione a casi di non conformità o di sospetta non conformità, devono adottare conformemente all'articolo 137, paragrafo 2 e all'articolo 138, paragrafo 2 dello stesso Regolamento;

VISTO il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 2019/627 che stabilisce modalità pratiche uniformi per l'esecuzione dei controlli sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano in conformità al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione per quanto riguarda i controlli ufficiali;

VISTO il Regolamento CE n. 2073/2005 sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari;

VISTA la D.G.R.V. n. 870 del 21 giugno 2011, recante "Linee guida per l'applicazione del Regolamento (CE) 854/2004 e del Regolamento (CE) 853/2004 nel settore dei molluschi bivalvi";

VISTA la D.G.R.V. n. 2432 del 1 agosto 2006, in materia di molluschi bivalvi vivi, echinodermi vivi, tunicati vivi e gasteropodi marini vivi destinati al consumo umano;

VISTA la D.G.R.V. n. 1041 del 11 aprile 2006, allegato A, recante "Linee guida ai fini della rintracciabilità degli alimenti e mangimi per fini di sanità pubblica";

VISTO il D. Lgs n. 193/2007 di attuazione della direttiva 2004/41/CE, relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore, in particolare l'art. 2 che individua le autorità competenti all'applicazione dei Regolamenti (CE) nn. 852/2004, 853/2004, 854/2004 e 882/2004, e successive modificazioni;

VISTA la D.G.R.V. n. 1722 del 19.11.18 "Molluschi bivalvi vivi destinati all'immissione in commercio: riclassificazione triennale 2015-17 delle zone di produzione, raccolta e stabulazione. Procedure di campionamento per la ricerca di biotossine algali nei mitili nelle zone di produzione classificate: integrazione DGR 21/06/2011, n. 870";

VISTA la nota della Regione del Veneto-Area Sanità e Sociale-Direzione della Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria, prot.n.369252 del 04/09/17, con la quale si specifica ulteriormente che i provvedimenti restrittivi che riguardano i molluschi bivalvi vivi ed i correlati provvedimenti di revoca a seguito del ripristino della non conformità, devono essere adottati dall'Azienda ULSS territorialmente competente, quale Autorità Competente Locale;

VISTO il proprio Provvedimento n. 06/2026/3 avente oggetto: "SOSPENSIONE TEMPORANEA RACCOLTA MOLLUSCHI BIVALVI VIVI della specie VONGOLA VERACE FILIPPINA (R. philippinarum) dall'ambito di monitoraggio lagunare 12L054 Ca Roman in VENEZIA (VE)";

PRESO ATTO dell'esito/i analitico/i dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie:

- Rapporto di prova n. 26BAT-U/4075 del verbale n. 050503-2600072702B del 15/09/2026 su campione di specie VONGOLA VERACE FILIPPINA (R. philippinarum) effettuato da personale del Servizio Veterinario, nell'ambito di monitoraggio 12L054 Ca Roman risultano conformi per i parametri sanitari stabiliti dalla normativa vigente;

VISTO il punto 1 dell'articolo 63 Reg. UE 2019/627 che recita: "Le autorità competenti possono riaprire una zona di produzione o di stabulazione chiusa unicamente se le norme sanitarie per i molluschi bivalvi vivi risultano nuovamente conformi alle pertinenti prescrizioni...";

RITENUTO necessario revocare, in considerazione di quanto sopra, il suindicato provvedimento;

PRESCRIVE

la REVOCA del proprio Provvedimento n. 06/2026/3 avente oggetto:

"SOSPENSIONE TEMPORANEA RACCOLTA MOLLUSCHI BIVALVI VIVI della specie VONGOLA VERACE FILIPPINA (R. philippinarum) dall'ambito di monitoraggio lagunare 12L054 Ca Roman in VENEZIA (VE)"

Il provvedimento è notificato, per competenza:

- **A tutti gli OSA operanti nell'ambito di monitoraggio 12L054 Ca Roman** (operatori, consorzi, cooperative):
 - 042VE603 DAMIANO SOC.COOP. ,
 - 042VE745 SOC. COOP. LAV. PICCOLA PESCA PELLESTRINA ,
 - 042VE786 SOC. AGR. CLODIA S.S. ,
 - 042VE840 SOCIETA AGRICOLA FRATELLI BUSETTO DI BUSETTO LORENZO S.S.
 - 042VE874 SOC. AGR. KAPPA

A TUTTI GLI OSA OPERANTI NELL'AMBITO 12L054.
- Alle autorità competenti in materia di pesca per l'ambito di monitoraggio;
- Al Comando Carabinieri e alla Guardia di Finanza localmente competenti;
- Alla Regione del Veneto, Direzione della Prevenzione, Sicurezza alimentare, Veterinaria - Unità Operativa Veterinaria e Sicurezza alimentare Regione Veneto.

L'Ufficio Regionale Gestione faunistico venatoria e della pesca di Venezia, la Capitaneria di Porto di Venezia e le Forze dell'Ordine cui viene notificato il Provvedimento sono incaricati dell'attività di controllo sul rispetto del presente Provvedimento

Ai sensi della Legge 07.08.1990 n°241 si informa che il responsabile del seguente procedimento è il Dr. Dario Pandolfo, Direttore Sostituto UOSD Molluschicoltura e Punti di Sbarco. Nei confronti del seguente provvedimento è ammessa opposizione avanti al tribunale amministrativo Regionale del Veneto ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 (sessanta) e 120 (centoventi) giorni dalla notifica del presente atto

Il Direttore Sostituto
UOSD Molluschicoltura e Punti di Sbarco
Dr. Dario Pandolfo

Referente istruttoria: FORNASIERO GIAMPIETRO
Responsabile procedimento: Dr. Dario Pandolfo
Direttore UOSD
Molluschicoltura e Punti di Sbarco
Piazzale S. Lorenzo Giustiniani n° 11/D - 30174 Zelarino (VE) Tel.
0412608350

